

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE

VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL SISTEMA DEI CORSI DENOMINATI A.

GRAMSCI E E. CARAFA, DI ACCESSO AGLI ATTRATTORI TURISTICI DEL

CENTRO STORICO DI RUVO DI PUGLIA - PATTO PER LA PUGLIA - FSC

2014/2020 - CUP: I57H18002290006, CIG: 9534782F01, CUI:

00787620723201900016

RACC. N. 4074

L'anno 2023 il giorno 28 (ventotto) del mese di febbraio

- l'ing. **Gildo Rocco Gramegna**, nato a Ruvo di Puglia il

25/04/1963, domiciliato per la carica nella sede comunale, il

quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse del Comune che rappresenta (P.I. n.

00787620723) - nella sua qualità di Direttore dell'Area 8 -

"Qualità urbana e beni comuni" (giusta decreto del Sindaco

prot. n. 12737 del 17/5/2019)- di seguito nel presente atto

denominato anche semplicemente "ente appaltante";

- **il sig. Francesco Avella**, nato a _____ il _____, nella

sua qualità di legale rappresentante della **ditta Tecnostrade**

del geom. Francesco Avella, con sede in Ruvo di Puglia, alla

via M. Pagano, con P. IVA 07069630726 e C. F.

VLLFNC81P24H645V, di seguito nel presente atto denominato

"appaltatore";

PREMESSO

- che - in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 24.01.2019 di approvazione del progetto definitivo afferente i "lavori di riqualificazione mediante valorizzazione e tutela del sistema dei corsi denominati a. gramsci e e. carafa, di accesso agli attrattori turistici del centro storico di Ruvo di Puglia" - con determinazione del Direttore d'Area 8 n. 33 del 29/01/2019 modificata con D.D. Area 8 n.347 del 29/11/2022 si approvava il progetto esecutivo dell'importo complessivo dei lavori di € 1.500.000,00, al netto di IVA, finanziato per € 1.400.000,00 con fondi regionali FSC 2014/2020 - PATTO PER LA PUGLIA - e per € 100.000,00 mediante fondi comunali;

- che, con determinazione Area 8 n. 348/2022 del 29.11.2022, si stabiliva di indire la procedura selettiva, mediante utilizzo della piattaforma telematica EmpULIA del soggetto aggregatore della Regione Puglia, nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/7/2020 n. 76 convertito con legge 11/11/2020, n. 120 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo;

- che, a conclusione della procedura di gara, con determinazione del Direttore di Area 8 n. 427/2022 del 29.12.2022, esecutiva, i lavori in oggetto venivano aggiudicati alla ditta Tecnostrade del geom. Francesco Avella, come sopra individuata, per un ribasso del 26,10% sull'importo a base d'asta pari a € 1.140.474,16 per lavori, oltre oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 137.048,05,

oltre IVA come per legge;

- che la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace

a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti

in capo all'aggiudicatario, e che, quindi, è stata accertata

l'idoneità dello stesso a contrarre sotto l'aspetto giuridico;

- che il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato ai

controinteressati in data 12/1/2023 e, pertanto, alla data

odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti

dall'articolo dall'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50 s.m.i.;

- che in data 22/2/2023 è stata rilasciata, ai sensi

dell'art.3, comma 2, del D.L. 16.07.2020 n.76, informativa

antimafia liberatoria provvisoria n.PR_BAUTG_Ingresso_0026985.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente

atto.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il Comune di Ruvo di Puglia, come sopra rappresentato, affida

in appalto alla ditta **Tecnostrade del geom. Francesco Avella** -

che, come sopra rappresentata, accetta, senza riserva alcuna,

l'esecuzione dei "lavori di riqualificazione mediante

valorizzazione e tutela del sistema dei corsi denominati A.

Gramsci e E. Carafa, di accesso agli attrattori turistici del centro storico di Ruvo di Puglia, di cui al progetto esecutivo, approvato con determinazione del Direttore d'Area 8 n. 33 del 29/01/2019 modificata con D.D. Area 8 n. 347 del 29/11/2022, costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI:

1 EE Elenco elaborati

2 RTI Relazione generale tecnica-illustrativa

3 RI Relazione illuminotecnica

4 RQD Relazione sui materiali

5 RG Relazione geologica

6 CME Computo metrico estimativo

7 EPU Elenco dei prezzi unitari

8 AP Analisi dei prezzi

9 SIM Stima incidenza manodopera

10 QE Quadro economico di progetto

11 CSA Capitolato speciale d'appalto

12 SC Schema di contratto

ELABORATI GRAFICI:

RILIEVO

13 R.01 Stato dei luoghi - Inquadramento territoriale

14 R.02 Stato dei luoghi - Inquadramento urbanistico

15 R.03 Stato dei luoghi - Altri interventi realizzati

o in corso di realizzazione

16 R.04 Stato dei luoghi - Rilievo fotografico e

planoaltimetrico Corso A. Gramsci

17 R.05 Stato dei luoghi - Rilievo fotografico e

planoaltimetrico Corso E.Carafa

PROGETTO

18 P.01 Progetto degli interventi - Planimetria generale degli

interventi

19 P.02 Progetto degli interventi - Planimetria interventi

Corso A. Gramsci

20 P.03 Progetto degli interventi - Planimetria interventi

Corso E. Carafa

21 P.04 Progetto degli interventi - Particolari costruttivi

22 P.05 Progetto degli interventi - Impianto di pubblica

illuminazione C.so A. Gramsci

23 P.06 Progetto degli interventi - Impianto di pubblica

illuminazione C.so E. Carafa

PROGETTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.

24 PSC.01 Piano di sicurezza e coordinamento - Relazione

tecnica

25 PSC.02 Analisi e valutazione dei rischi

26 PSC.03 Stima dei costi della sicurezza

27 PSC.04 Cronoprogramma dei lavori

28 PSC.05 Layout di cantiere

29 PSC.06 Fascicolo dell'opera

Art. 3 - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta ad € 979.858,45, oltre IVA al

10%, in uno € 1.077.844,30, di cui:

- € 842.810,40, per lavori
- € 137.048,05 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'IVA. Il presente contratto viene stipulato a corpo.

Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs 50 del 2016 e dall'art. 29 del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, s. m. i., qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'appaltatore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, secondo le modalità di cui all'art. 2.11 del capitolato speciale d'appalto.

Nel programma saranno graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 5 - Controlli

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento l'Ente appaltante istituisce un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

Art. 6 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, parte integrante del progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, elaborati che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 7 - Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione

Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto "avella.francesco@pec.it".

Art. 8 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva di € 126.205,77 mediante Polizza Fidejussoria n. 1955416 del 9/2/2023 rilasciata da Revo Insurance spa (con appendice n. 1 del 23/2/2023). Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'importo della cauzione è stato ridotto, in quanto la ditta rientra nella categoria delle microimprese, piccole e medie imprese ed è in possesso di certificazione ISO 14001.

La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi previsti nel capitolato speciale d'appalto.

L'Ente appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, ai sensi dell'art. 2.7 del citato capitolato speciale d'appalto; in tale ipotesi il medesimo Ente Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 9 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ha stipulato in data 8/2/2023 una polizza di assicurazione per n. 1/53011/88/1899/81986 con la Società UNIPOL Sai Assicurazioni (secondo lo schema tipo 2.3 - scheda tecnica 2.3 di cui al D.M. 12/3/2004, n. 123), che copre gli eventuali danni subiti dall'Ente appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; in particolare, nella Sezione A sono attivate le seguenti partite:

- Partita 1 - Opere: € 979.860,00 pari al 100% dell'importo di aggiudicazione, comprensivo degli oneri della sicurezza, escluso IVA;
- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 400.000,00;
- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: € 200.000,00.

La polizza, inoltre, assicura l'Ente appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di **€ 500.000,00** per ogni sinistro.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Le parti danno atto che per eventuali franchigie e/o scoperti delle garanzie assicurative in questione previste nelle polizze sopra indicate, la quota di rischio non assicurata rimane ad intero ed esclusivo carico dell'esecutore dei lavori.

**Art. 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza.**

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In casi di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, si applicano, rispettivamente, gli artt. 30 co. 5 e 30 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 11 - Adempimenti in materia antimafia

Per effetto del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Prefettura di Bari e il Comune di Ruvo di Puglia in data 20/04/2012, l'impresa appaltatrice si obbliga e dichiara quanto appresso:

1. L'impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2012 presso la Prefettura di Bari tra l'altro consultabile sul sito del Comune e della Prefettura, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare all'Ente appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

3. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

4. La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

5. La sottoscritta impresa dichiara, *stante l'urgenza a sottoscrivere il presente contratto*, di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Considerato che il contratto è stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Ente appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

7. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

8. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare

la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

9. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l'appalto, è tenuta prima dell'inizio dei lavori a comunicare le generalità dell'amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti

negli ultimi tre anni.

Art. 12 - Protocollo di intesa in materia di concessione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

L'Appaltatore dichiara di conoscere il Protocollo di Intesa sottoscritto dal Comune di Ruvo di Puglia in data 20/02/2018 con le organizzazioni sindacali CGIL, UST CISL, UIL, allegato ai documenti di gara e si obbliga a rispettare quanto in esso previsto.

Art. 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante un proprio piano operativo di sicurezza inerente le scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della stazione appaltante.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora da parte dell'ente appaltante, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 14 - Tabelle sui cantieri

L'appaltatore si obbliga a curare l'apposizione sul cantiere e/o sul luogo dove devono eseguirsi le opere previste dal presente contratto, come dispone la circolare del Ministero dei LL.PP. 01.06.1990, n. 1729/UL, apposite tabelle di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), a colori indelebili, da collocare in siti ben visibili indicati dal Direttore dei Lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi. I cartelli dovranno indicare i dati dell'Amministrazione appaltante, l'oggetto dei lavori, il nominativo dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori, del Direttore Tecnico di cantiere, delle figure professionali introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici nonché quello del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile dei Lavori.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, l'appaltatore deve provvedere, su apposita disposizione del direttore dei lavori, ad installare un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere. Tanto le tabelle quanto i sistemi di sostegno delle stesse devono essere eseguiti con materiali di idonea resistenza e di decoroso aspetto. Le tabelle devono riportare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema allegato alla circolare n.1729/UL dell'1/6/1990 del Ministero dei LL.PP., cui si

rinvia, contenente tutte le indispensabili notizie attinenti alla pubblicità dei lavori in corso ed alle azioni formative circa le fonti di finanziamento stabiliti dagli organismi competenti. Oneri e spese per la fornitura e l'installazione dei cartelli in argomento sono ad intero ed esclusivo carico dell'appaltatore.

Art. 15 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore dovrà dare concreto inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 7 (giorni sette) dalla data del verbale di consegnafermo restando il rispetto del termine per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori di cui all' articolo 2.10 del capitolato speciale d'appalto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 400 (quattrocento) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede ai sensi degli artt. 12 e 25 D.M. 7/03/2018 n. 49.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Ente appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 21 comma 3 del Cap. Gen. n. 145/00. Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini

dell'applicazione delle penali, si applicherà l'art. 21 comma 4 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 16 - Penale per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, semprechè il ritardo sia imputabile all'appaltatore, viene applicata una penale nella misura dello 0,5/1000 dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fatto salvo quant'altro previsto in caso di inadempienza contrattuale dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono a carico dell'Appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 del Regolamento Generale.

Art. 17 - Pagamenti

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 es.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dalla

stipula del presente contratto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso

d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso

d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro**

100.000,00 (dicosi Euro centomila/00).

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso

strumenti informatici, il documento unico di regolarità

contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al

rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di

regolarità contributiva relativo a personale dipendente

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari

di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del

contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti previdenziali e

assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte della stazione appaltante del

certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo

rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute

al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico

del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,

ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti

contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

**Art. 17 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In caso di mancata osservanza dei detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'appaltatore, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 co 7 della legge 136/2010 s. m. i., ha comunicato, con nota dell'8/2/2023, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della stessa legge, nonché le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 18 - Sospensioni e riprese dei lavori

(art. 107 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 10 D.M.7.03.2018 n. 49)

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Trova applicazione l'art. 2.11 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 19 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall' art. 105 del D.Lgs. 50/16 e dall'art. 2.9 del capitolato speciale d'appalto.

Per il contratto di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità di flussi finanziari.

Art. 20- Controversie

Per la definizione di contenziosi/controversie è esclusa la competenza arbitrale e le parti rinviando espressamente alle procedure di accordo bonario dagli artt. 205 e 206 del decreto legislativo n. 50/2016, sempre che siano compatibili, dando

atto che la sottoscrizione dell'accordo bonario determina la cessazione della materia del contendere. L'accordo bonario ha natura di transazione.

Le eventuali controversie che insorgano in relazione alle reciproche obbligazioni e che non possano essere definite in via amministrativa, sono deferite all'autorità giudiziaria competente sul territorio del Comune di Ruvo di Puglia.

Art. 21 - Riservatezza e privacy

Le parti concordano che durante il periodo contrattuale ogni dato/informazione, anche tecnica, resterà riservata.

Il Comune di Ruvo di Puglia, in qualità di titolare, tratterà i dati personali del rappresentante legale dell'appaltatore e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni contrattuali in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione del contratto (art. 6, p. 1, lett. b del GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).

I predetti dati personali saranno:

- comunicati solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
- trattati senza procedere ad un processo decisionale automatizzato né alla profilazione;
- conservati fino al termine del quinto anno successivo alla conclusione del contratto, salvo l'eventuale contenzioso

e quanto previsto dall'art. 10 del Dlgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico interesse.

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:

- richiedere l'accesso ai propri dati (Art. 15 del GDPR);
- richiedere la rettifica dei propri dati (Art. 16 del GDPR);
- richiedere la cancellazione dei propri dati (Art. 17 del GDPR);
- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati (Art. 18 del GDPR);
- effettuare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma - protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR) oltre che, naturalmente, rivolgersi all'autorità giudiziaria competente per eventuali violazioni rilevate durante le attività di trattamento svolte dal Comune di Ruvo di Puglia.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nel presente articolo, l'ente appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 22 - Oneri diversi

Ai sensi dell' art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

il contraente si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 23- Risoluzione e clausola risolutiva espressa

All'affidamento di cui al presente contratto si applica l'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., nonché l'art. 2.5 del capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art.91 del D. Lgs. n.159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Art. 24 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

L'ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi

di pubblico interesse - fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 co. 4-ter e 92 co. 4 del D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia - con obbligo di pagamento delle prestazioni rese.

Art. 25 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Appaltatore attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dello stesso appaltatore per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 26 - Documenti contrattuali

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Ente appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000;
- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali approvati con determinazione del Direttore d'Area 8 n. 33 del 29/01/2019 modificata con D.D. Area 8 n.347 del 29/11/2022;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. N. 81/2008;
- le polizze di garanzia;

Art. 27 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, il Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., nonché la normativa specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR.

Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Ruvo di Puglia. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 28 - Spese di contratto e registrazione

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna esclusa o eccettuata, sarà a carico dell'appaltatore, la quale assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivategli nei confronti del Comune.

L'obbligo dell'imposta di bollo è stato assolto mediante
contrassegni aventi i seguenti codici: 01210925826807,
01210925826773, 01210925826748, 01210925826795,
01210925826760, 01210925826737, 01210925826784,
01210925826759, 01210925826726.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai
sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. n.131/1986 con spesa a
carico della parte che ne avrà dato motivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

F. TO PER L'APPALTATORE DITTA TECNOSTRADE DEL GEOM. FRANCESCO
AVELLA - IL LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. FRANCESCO AVELLA

F. TO PER L'ENTE APPALTANTE - IL DIRETTORE D'AREA 8, ING.
GILDO ROCCO GRAMEGNA